

Consorzio Acquedotti Val Pontirone e Svallo (CAPS) 6710 Biasca



S. Anna, Pontirone, Solgone, Cugnasco, Sciresa, Chevrei, Fontana, Tecc Nev, Sgiorangh, Tecc ad Vai, Mazzorign, Biborgo, Pro Dint, Fopa, Negrina, Svallo.

Regolamento Organico

Edizione 2008 (III.)

REGOLAMENTO ORGANICO

I. Costituzione e scopo

Art. 1

Il Consorzio Acquedotti Val Pontirone e Svallo, detto in seguito Consorzio, è stato istituito con decreto esecutivo del 17 ottobre 1944, rispettivamente 6 novembre 1946, per la regolare manutenzione degli acquedotti agricoli dei monti di: S. Anna, Pontirone, Solgone, Cugnasco, Sciresa, Chievrei, Fontana, Tecc Nev, Sgiorangh, Tecc ad Vai, Mazzorign, Biborgo, Prò Dint, Fopa, Negrina, nella Val Pontirone e di Svallo.

II. Amministrazione e competenze

Art. 2 ⁴⁾

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea consortile
- b) la Delegazione consortile
- c) la Commissione di gestione

Art. 3

L'Assemblea consortile è composta di tutti i privati e di tutte le persone giuridiche, comprese quelle di diritto pubblico, che hanno diretto interesse nell'opera del Consorzio.

Art. 4

La Delegazione consortile si compone di 7 membri e 2 supplenti, di cui uno designato dallo Stato del Cantone Ticino, uno dal Comune e uno dal Patriziato di Biasca. L'Assemblea consortile nomina ogni 4 anni i membri della Delegazione di sua competenza e i 2 supplenti. I membri della Delegazione sono sempre rieleggibili.

Art. 5 ⁵⁾

La Commissione di gestione si compone di 5 membri e viene nominata dall'Assemblea ogni anno, i membri sono rieleggibili.

Art. 6 ⁶⁾

La Commissione della gestione esamina la gestione del Consorzio.

A tale scopo le è conferita facoltà di esaminare gli atti, i verbali e gli archivi del Consorzio.

- a) la Commissione di gestione si pronuncia sui conti annuali e presenta un rapporto scritto all'Assemblea.
- b) Idem sugli oggetti proposti che richiedono una decisione dell'Assemblea.

Art. 7

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno, entro il termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione della Delegazione consortile, inviata ad ogni membro, affissa all'albo comunale e patriziale e pubblicata sul Foglio Ufficiale cantonale, almeno 8 giorni prima.

Può essere convocata nelle medesime forme, in via straordinaria, su richiesta di 1/3 dei consorziati o della maggioranza assoluta della Delegazione.

Art. 8 ⁷⁾

Le principali competenze dell'Assemblea consortile sono:

- a) La nomina dei membri della Delegazione di sua competenza e la designazione del presidente della Delegazione.
- b) La nomina della Commissione di gestione.
- c) L'approvazione del Regolamento organico del Consorzio, delle sue modifiche e di eventuali regolamenti speciali.
- d) L'approvazione dei conti di gestione.
- e) Decidere l'esecuzione di eventuali opere speciali ed il loro finanziamento sulla base di progetti, preventivi e proposte della Delegazione consortile.
- f) Esercitare gli attributi che le sono espressamente conferiti dalle leggi.

Art. 9

Le deliberazioni dell'Assemblea sono operative anche per i non intervenuti.

Art. 10

L'Assemblea nomina il presidente del giorno, due scrutatori e stabilisce il metodo di votazione.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto.

E' ammessa la rappresentanza per procura. Quale prova é valida la convocazione intestata al consorziato che intende farsi rappresentare, da presentare all'ufficio dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa.

Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta, in caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 11 ¹⁾

La delegazione consortile

- a) nomina il proprio vice-presidente ed un segretario, che può essere scelto anche fuori della Delegazione stessa.
- b) rappresenta il Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, senza dover ottenere il consenso dell'Assemblea, se si tratta di procedure di rigetto, di opposizione, provvisoriale e possessorie.
- c) è responsabile della manutenzione e del buon funzionamento di tutti gli impianti.
- d) è responsabile in ogni tempo di tutta l'amministrazione.
- e) allestisce ogni anno il bilancio e il conto preventivo.
- f) provvede alla pubblicazione degli appalti, alle relative delibere, tutela gli interessi generali del Consorzio, incassa i contributi e si occupa di tutti gli oggetti che, in base alla legge, rientrano nel novero delle sue competenze. Dà esecuzione alle proprie decisioni, a quelle dell'Assemblea e alle disposizioni delle superiori Autorità.
- g) può fare annualmente spese di carattere ordinario, non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino all'importo massimo di franchi 5'000,00.
- h) nomina un sorvegliante degli impianti.
- i) può nominare nel suo seno, con facoltà di completarle anche con membri che non fanno parte della Delegazione, le commissioni che riterrà opportuno creare.

Art. 12

La Delegazione si riunisce su invito della presidenza o su domanda di almeno tre delegati.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti, alla presenza della maggioranza dei membri e dei loro supplenti. In caso di parità deciderà il voto del presidente.

Art. 13

Il presidente dirige il Consorzio, presiede le sedute, controlla l'andamento generale dell'attività consortile.

Art. 14

Il segretario tiene l'amministrazione e la contabilità del Consorzio, cura l'incasso dei contributi, delle tasse di allacciamento e di consumo, cura il disbrigo di tutti gli affari correnti in unione al presidente.

Tiene inoltre i verbali delle Assemblee consortili, delle riunioni della Delegazione e conserva l'archivio consortile.

Il sorvegliante provvede alla vigilanza e alla manutenzione degli acquedotti.

Art. 15

Le presentazioni degli organi del Consorzio vengono retribuite:

presidente e membri della Delegazione consortile, membri della commissione di revisione, per seduta franchi 10,00

in caso di sopralluoghi che durino più di mezza giornata l'indennità sarà raddoppiata

Il segretario l'anno	franchi 500,00
Il sorvegliante degli impianti l'anno	franchi 200,00

III. Erogazione dell'acqua

Art. 16

Gli allacciamenti privati non devono pregiudicare lo scopo per il quale gli acquedotti consortili furono costruiti.

Art. 17

Per ottenere l'allacciamento l'utente deve inoltrare domanda scritta alla Delegazione consortile, prima di dar inizio a qualsiasi lavoro.

Le spese di allacciamento alla tubazione consortile, compreso l'attacco alla tubazione stessa, sono a carico del richiedente.

Ogni modifica agli impianti privati deve essere annunciata preventivamente alla Delegazione.

In caso di allacciamenti abusivi, o eseguiti senza aver ottenuto l'autorizzazione preventiva, la Delegazione può infliggere una multa da 300,00 a 500,00 franchi

Art. 18

Tutte le installazioni di privati devono essere eseguite da ditte o persone autorizzate dalla Delegazione consortile, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento e secondo le direttive della Società Svizzera per l'industria dell'acqua e del gas.

Tutte le diramazioni secondarie di allacciamento agli utenti non potranno in nessun caso essere di diametro superiore a mm 19 = 3/4" di pollice

Tutti gli allacciamenti devono essere posati ad una profondità di 70 cm al minimo.

Art. 19

I rappresentanti del consorzio hanno diritto, in ogni momento, di procedere al controllo degli impianti privati.

Art. 20

In caso di forza maggiore o di siccità gli organi del consorzio prendono tutte le misure atte a fronteggiare la situazione e a limitare adeguatamente il consumo d'acqua. In primo luogo verrà garantita l'erogazione alle fontane pubbliche.

Limitazioni di erogazione o interruzioni per l'esecuzione di lavori saranno portate a conoscenza degli utenti con avviso personale o circolare, e non danno diritto a riduzioni della tassa di consumo.

Art. 21

L'acqua può essere utilizzata solo per uso domestico e agricolo in base alla concessione di allacciamento. E' severamente vietato l'uso dell'acqua per altri scopi senza l'autorizzazione speciale della Delegazione.

In caso di ripetuti, gravi abusi, la concessione dell'allacciamento sarà revocata.

IV. Finanziamento e tasse (v. risoluzione del 10 marzo .1994)

Art. 22²⁾

Al proprio fabbisogno il Consorzio provvede:

- a) spese correnti di amministrazione e di manutenzione attingendo alle entrate ordinarie

- b) interventi a beneficio di sussidi federali e/o cantonali con:
 1. sussidi federali e /o cantonali
 2. partecipazione del Comune e del Patriziato
 3. contributi dei consorziati in base al decreto di costituzione del Consorzio
- c) interventi che non godono di sussidiamento per insufficiente interessenza agricola:
 1. partecipazione del Comune e del Patriziato fissata di volta in volta
 2. fondo costruzioni alimentato dalle tasse di allacciamento unica e dalle eccedenze di esercizio
 3. partecipazione dei singoli allacciamenti privati in ragione del 15% della spesa totale per ogni singolo intervento per un importo massimo di franchi 300,00 per allacciamento concessione "B" e "C" franchi 50,00 per allacciamento concessione "A".
 4. la rimanenza verrà sopportata dai consorziati in base ai valori di stima delle singole proprietà.

Art. 23⁸⁾

La tassa di allacciamento unica viene versata al momento della concessione da parte della delegazione.

Essa ammonta a:

franchi 100,00 per scopo agricolo (stalle)
franchi 800,00 in caso di riattazione di stabili abitabili e esistenti
franchi 1'000,00 in caso di nuove costruzioni.

In caso di trasformazioni in abitazione di stalle, per le quali è stata pagata la tassa di allacciamento agricolo di franchi 100,00, si percepirà la relativa differenza di franchi 700,00.

Art. 24³⁾⁹⁾

Le tasse annue di consumo, previste dal presente articolo, danno il diritto all'utente di ricevere direttamente dalla rete di distribuzione del Consorzio, l'acqua destinata al fabbisogno al quale è destinata, riservate le eccezioni previste dall'art. 20.

Sono previste 3 tasse di consumo:

Concessione A: scopo agricolo, per stalla	franchi 30,00
Concessione B: scopo economie domestiche	franchi 100,00
Concessione C: scopo esercizi pubblici (cucine/bar)	franchi 150,00

Art. 25

La tassa annuale di consumo deve essere versata entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 26

In caso del mancato pagamento della tassa annua di consumo, la Delegazione può revocare la concessione dell'allacciamento.

Se uno stabile allacciato alla rete consortile viene abbandonato in modo durevole o definitivo, su richiesta scritta e preventiva del proprietario o di un suo rappresentante, la Delegazione può concedere l'esonero del pagamento della tassa annua di consumo. Non vengono concessi esoneri fino a un anno civile.

L'utente può rinunciare pure all'allacciamento; in questo caso le spese di ripristino sono a suo carico.

Art. 27

Gli allacciamenti provvisori per riattazioni, ecc., devono essere chiesti preventivamente al Consorzio, e sono soggetti ad una tassa annua di consumo di franchi 50,00.

Art. 28

Tutti i danni causati agli impianti e condotte del consorzio saranno rifusi dagli autori, ai quali verrà pure inflitta una multa fino a franchi 100,00, ogni volta, a seconda della gravità dell'infrazione. La Delegazione può inoltre, a suo giudizio, sporgere denuncia all'Autorità penale ai sensi degli articoli 224-230 del Codice penale svizzero.

V. Disposizioni finali

Art. 29

Per quanto non contemplato dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913, è applicabile per analogia la LOC.

Art. 30

Il presente Regolamento approvato dall'Assemblea consortile del 10 aprile 1984, entra in vigore con effetto retroattivo al 01 gennaio 1984, dopo approvazione del Consiglio di Stato, inoltre annulla e sostituisce il precedente in vigore dalla costituzione del Consorzio.

Delegazione Consortile

Il Presidente	Il Segretario
C. Strozzi	C. Maggini

Approvato dal Lodevole Consiglio di Stato in data 08 febbraio 1985:

Per il Dipartimento dell'Interno

Il Cons. di Stato Direttore	Il Segretario
C. Speciali	G. Gianella

Note Modifiche

- 1)2)3) Modifica approvata dall'assemblea consortile e dal Consiglio di Stato il 10 marzo 1994.
- 4)5)6)7) Modifica approvata dall'assemblea del Consorzio il 20 giugno 2001 e dal Consiglio di Stato.
- 8)9) Modifica approvata dall'assemblea del Consorzio il 16 maggio 2002 e dal Consiglio di Stato.

INDICE

	Pagina
I. Costituzione e scopo	1
II. Amministrazione e competenze	1
III. Erogazione dell'acqua	4
IV. Finanziamento e tasse	5
V. Disposizioni finali	7

La presente edizione sostituisce quelle precedenti del 1984 e 1997.